

Il Giudice pone al CTU il seguente quesito: *“Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperito il tentativo di conciliazione alla luce del potere all’uopo previsto dal 198, comma I, c.p.c., esaminati altresì documenti che non siano stati prodotti in giudizio previo consenso delle parti alla luce del disposto di cui al comma II della norma da ultimo indicata, ridetermini il saldo dei rapporti bancari oggetto delle cause riunite, calcolando gli interessi applicati dalla Banca sia sul lato attivo che sul lato passivo con cadenza trimestrale nonché le commissioni massimo scoperto e le spese accessorie, verificando il rispetto nella normativa in materia anti-usura ed, in caso negativo, determini il superamento del tasso soglia e ciò effettuando il calcolo sia avendo riguardo alle commissioni di massimo scoperto e gli oneri accessori, sia scomputandole ed avendo riguardo all’uopo alle delibere CICR nel frattempo succedutesi nonché alle disposizioni di Banca d’Italia”.*